

## Procedura concorsuale: «Esclusione illegittima, necessaria rettifica o revoca in autotutela»

07/08/2020 - 13:23

Il commento del presidente degli Ingegneri di Catania, Giuseppe Platania, in riferimento alla selezione di 4 unità per l'Ufficio Sisma



**Presidente Platania, può esprimere il suo parere sulla vicenda che vede contrapposti l'Ordine degli Architetti di Catania con il Comune di Acì Sant'Antonio?**

«L'esclusione degli architetti dalla procedura concorsuale indetta dal Comune di Acì Sant'Antonio per l'assunzione a tempo pieno e determinato di 4 unità con profilo di "Istruttore direttivo tecnico" presso l'Ufficio Sisma – sottolinea il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania **Giuseppe Platania** – è, a mio parere, illegittima, in quanto confligge con la richiesta del bando *"essere in possesso della laurea magistrale in ingegneria civile, ingegneria edile o equipollenti"*. La legge 341/1990, all'art. 9, c. 6, dispone che le equipollenze tra i titoli di studio per l'ammissione ai pubblici concorsi sono dichiarate dal legislatore: *"Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso"*. Sulla equipollenza dei titoli accademici finalizzati alla partecipazione a pubblici concorsi, anche il Consiglio di Stato è ritornato più volte stabilendo che l'equipollenza tra i titoli di studio – ai fini della partecipazione a pubblici concorsi – non è nella disponibilità dell'Amministrazione o del Giudice ma è stabilita esclusivamente da norme di legge».

**Presidente, qual è la norma di legge che stabilisce le equipollenze tra i titoli accademici?**

«La norma di riferimento – continua Platania – è il Decreto Interministeriale 09/07/2009 emanato dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione che, nella tabella di equiparazione allegata, ai fini dei pubblici concorsi, stabilisce che il diploma di laurea in Architettura, la laurea specialistica della classe 4/S in Architettura e Ingegneria Edile (ai sensi del DM 509/1999) e la laurea magistrale della classe LM-4 (ai sensi del DM 270/2004) in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura sono equipollenti».

**Quindi, a suo avviso, ha ragione il Presidente Amaro a contestare la esclusione degli architetti dal bando?**

«Certamente. E fa bene ad insistere ed a far valere le sue ragioni in tutte le sedi. Peraltro, la successiva richiesta prevista dal bando *"abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere"* introduce evidenti elementi di ambiguità delle clausole, come ha rilevato il presidente dell'Ordine degli Architetti. Per inciso, vale la pena

mettere in evidenza che le competenze professionali di un laureato in architettura, regolarmente abilitato ed iscritto all'albo degli architetti sono identiche a quelle di un laureato in ingegneria edile-architettura, regolarmente abilitato ed iscritto all'albo degli ingegneri».

**Presidente, secondo lei, cosa dovrebbe fare il Comune di Aci Sant'Antonio per sanare questa lesione a danno degli architetti?**

«Il Comune dovrebbe revocare in autotutela l'Avviso e/o rettificare la procedura nelle parti che hanno prodotto la lesione a danno degli architetti, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti».